

PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA

Tutti noi sappiamo bene come il giurista sia costantemente indotto a confrontarsi con il dato sociale e come proprio questo confronto gli consenta di valutare criticamente regole sostanziali e soluzioni processuali da utilizzare per i casi di violazione di esse. Meccanismi giuridici e substrato sociale ci appaiono così come due facce della stessa medaglia, nell'ottica di un diritto che aspiri all'effettività e, suo tramite, ad incidere sulla società cui intende dare disciplina.

Ebbene, non c'è materia che risponda maggiormente a tutto ciò del diritto di famiglia, inteso, in senso ampio e in prima approssimazione, come l'insieme delle regole che danno disciplina alla famiglia, pur nella variabilità sostanziale e definitoria che le caratterizza e che caratterizza, prima ancora, il dato sociale che esse aspirano a regolamentare.

E non c'è materia altrettanto permeabile del diritto di famiglia, rispetto alle dinamiche politiche e patrimoniali ad esso sottese, e rispetto all'influsso – orientante o disorientante che esso sia – che su di esso esercitano la religione e i modelli valoriali, di volta in volta accolti o dismessi dalla società di riferimento.

Se tutto ciò è vero, è altrettanto vero che l'evoluzione dei meccanismi familiari e degli equilibri sociali al loro interno, rende la materia fluida e cangiante e limita la possibilità per lo storico del diritto di offrire modelli giuridici che possano essere di immediato interesse per il diritto vigente.

Poco male, in verità. Libero da tentazioni attualizzanti e costretto dal tema a non percorrere le strade della dogmatica, lo storico del diritto potrà svolgere liberamente e senza alcun condizionamento il proprio ruolo.

Per questa via lo spazio cronologico scelto per questa prima indagine parmense, che guarda al III secolo per l'esame dei modelli familiari e della disciplina giuridica dei rapporti che si intrecciano al loro interno, credo sia una scelta felice. La visione tardo-antichistica del fenomeno, fra terzo e quinto secolo, e dei suoi più minuti corollari, conferma la vocazione di quest'epoca a costituire lo snodo più evidente fra l'esperienza giuridica romano-classica in materia, tanto diversificata e in costante dialettica fra *familia communi iure* e *familia proprio iure*, fra *familia* e *gens*, e la famiglia in senso moderno, la cui evoluzione sarà tuttavia costantemente cangiante e diversificata, nei secoli successivi e sino ad oggi, dal variare del sentire comune.

Per quanto sia abbastanza evidente come tutto ciò sia relativizzato da radicate costanti culturali, prima fra tutte la (dis)parità di genere. E così, se desta ancora impressione ai nostri occhi come nel II secolo a.C. Catone – ce lo testi-

monia Gellio, *Noct. Att.* 10.23.5; v. pure *Orat. Sat.* 2.7.59 ss. – ricordasse che se il marito sorprende la moglie in flagrante adulterio poteva ucciderla impunemente, laddove, se fosse stata la donna a cogliere il marito nella medesima situazione, non avrebbe potuto sfiorarlo «nemmeno con un dito», non minore impressione – per lo storico tendenzialmente “relativizzante” – può suscitare la constatazione che sino alla sua abrogazione, facente seguito alle pronunce di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale 126/1968 e 147/1969, l’art. 559 del Codice Penale italiano prevedesse che “*La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito.*”

Una norma incredibilmente presente nel nostro sistema giuridico sino a non molti anni fa, e resistente più di vent’anni dopo la promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana, in clamoroso stridore con un principio fissato da una delle sue fondamentali norme-simbolo, l’art.3, rafforzata dall’art. 29, che specificamente menziona l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché dagli artt. 37, 51 e 117.

Ebbene, riflettere sul valore culturale della disciplina familiare del III secolo con un approccio misurato e obbiettivo è, esattamente, quanto speravamo di ottenere nel porre le basi, con Salvatore Puliatti e Giusto Traina, per questi “Colloqui italo-francesi”, un’iniziativa che si inquadra nel programma pluriennale (2022-2025) del *Network European Legal Roots* e che, ancora una volta, guarda al dialogo interdisciplinare come cifra privilegiata del suo agire, ed i cui primi Atti, relativi al convegno di Parma dell’1 e 2 dicembre 2022, vengono ora pubblicati nella rivista *Tesserae Iuris*, diretta da Salvatore Puliatti.

Un agire conducente, come dimostrano, per la loro ricchezza e originalità, le relazioni che oggi, con estrema soddisfazione, pubblichiamo.

SALVO RANDAZZO